

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2
DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA
(L.R. 17/2011)

Determina del Commissario Straordinario n. 6 dell'8 maggio 2026

Oggetto: C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 23 FEBBRAIO 2026. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

L'anno 2026, il giorno 8 del mese di maggio, presso la sede legale dell'A.S.P. n. 2, in Sulmona alla Via Circonvallazione Orientale n. 43/A, il Commissario Straordinario, Dott. Aldo Russo, all'uopo incaricato giusta D.G.R. n. 12 del 15 gennaio 2026,

RILEVATO che in data 23 febbraio 2026 è stato definitivamente sottoscritto il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2022 - 2024;

VISTO l'art. 40, c. 4, del D. Lgs n. 165/2001 in virtù del quale le pubbliche amministrazioni adempiono gli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dei rispettivi ordinamenti;

RICHIAMATO l'art. 2, c. 3, del succitato Contratto il quale dispone che: *“Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2”*;

ATTESO che si rende necessario e urgente adeguare dal corrente mese lo stipendio tabellare di ogni dipendente in servizio con gli importi a regime dalla decorrenza dell'1.01.2024 liquidando gli arretrati sia per il personale a tempo determinato che a tempo indeterminato mettendo a regime il nuovo stipendio;

VISTE le tabelle delle retribuzioni A), B) e C) allegate al C.C.N.L. relativo al personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2022/2024, sottoscritto definitivamente in data 23 febbraio 2026;

EVIDENZIATO che ai sensi dell'art. 56, recante *“Incrementi degli stipendi tabellari”*, del CCNL 2022/2024:
- comma 1: *“Gli stipendi tabellari, come previsti dal CCNL 16.11.2022 sono incrementati per l'anno 2022: di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 spettante in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021. Per l'anno 2023: di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all'anticipazione di cui all'art. 47- bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 spettante in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021. Con decorrenza dall'1/1/2024: degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata Tabella A, colonna 1, i quali riassorbono e ricomprendono gli incrementi dei primi due alinea.”*
- comma 2. *“Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, terzo alinea, a decorrere dall'1/1/2024 sono rideterminati nelle misure di cui all'allegata tabella B, colonna 1”*
- comma 3 *“Gli incrementi di cui al presente contratto devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47- bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dall'1/1/2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28 della legge n. 213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 145/2023, per gli enti che vi abbiano provveduto, costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi del comma 1 terzo alinea.”*;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 60, recante *“Parziale conglobamento nello stipendio tabellare della indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL del 22 gennaio 2004”*, del CCNL 2022/2024 *“Con decorrenza primo gennaio dell'anno successivo a quello di sottoscrizione dell'Ipotesi di CCNL le quote dell'indennità di comparto indicate nell'allegata tabella C, colonna 2 e colonna 3 sono conglobate nello stipendio tabellare.”*;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del Bilancio aziendale con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Per tutto quanto esposto

DETERMINA

1) di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2
DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA
(L.R. 17/2011)

2) di prendere atto che, in data 23 febbraio 2026, è stato sottoscritto definitivamente il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2022/2024;

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 56 (Incrementi degli stipendi tabellari) del C.C.N.L. Comparto Funzioni locali del 23 febbraio 2026:

- gli stipendi tabellari, come previsti dal C.C.N.L. del 16.11.2022, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata Tabella A, con la decorrenza ivi stabilita (1° gennaio 2024);
- gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del contratto, sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite dall'allegata Tabella B;

4) di procedere, a decorrere dal corrente mese, alla liquidazione a favore del personale in servizio, sia a tempo determinato che indeterminato, degli arretrati contrattuali, comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Azienda;

5) di impegnare, ai sensi dell'art. 183, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000, la spesa derivante dal presente atto sul Bilancio aziendale con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Commissario
Dott. Aldo Russo F.to*

* Firma autografa su originale conservato presso la sede legale dell'A.S.P. n. 2 della Provincia dell'Aquila